

REP. 2023/06
Mondovì, 12/06/2023

**CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PER ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE
MEDICHE dal 01/07/2023 al 31/12/2024
CIG. Z9F3B82526**

Mondo Acqua Spa con sede in MONDOVI' (CN), Via Venezia 6/B, C.F./P. IVA 02778560041, rappresentata da **MIRTO ING. CHIARA**, in qualità di Responsabile del procedimento e munita di Procura speciale rilasciata con atto a rogito NOTAIO AVV. LUCA ORENGO di Mondovì rep. 1808 in data 20/04/2012 per acquisti inferiori a euro 10.000,00, di seguito per brevità indicata come "**Mondo Acqua**",

E

Dr. DIEGO ROSSI avente sede in MONDOVI – Via CUNEO, 31 P.I. 02216820049 e C.F. RSS DGI 63E11 F351F,

congiuntamente indicati per brevità come "le parti",

premessato che

- 1) ai sensi dell'art. 1 comma 2-a) del D.L. n. 76/2020 convertito dalla L. n. 120/2020, come da ultimo modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) n. 2 del D.L. n. 77/2021 convertito dalla L. n. 108/2021 (meglio noto come decreto "Semplificazioni-bis"), per l'affidamento di servizi/forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro, è possibile procedere con l'affidamento diretto a un unico operatore anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di scelta di soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe e nel rispetto del principio di rotazione;
- 2) Le Linee Guida ANAC n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" aggiornate al 10.07.2019 (in particolare al punto 3.7) stabiliscono che sia consentito derogare al principio di rotazione per gli affidamenti inferiori alla soglia dei 1.000 euro. Per gli acquisti di beni e servizi di modico valore la legge di bilancio per il 2019 (art. 1 comma 130 della L. 145/2018) ha innalzato la soglia di "franchigia" da 1.000 euro a 5.000 euro. Il parere n. 1312/2019 del Consiglio di Stato conferma che entro i 5.000 euro si può derogare dal principio di rotazione;
- 3) anche il nuovo codice appalti D.Lgs. n. 36/2023 prevede tale possibilità e più specificatamente prevede all'art.49 c. 6 che "È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro";

- 4) viste le argomentazioni di cui sopra, è quindi possibile affidare nuovamente il servizio all' medesimo fornitore Dr. DIEGO ROSSI, che ha svolto il servizio in maniera efficace e soddisfacente.
- 5) il Dr. DIEGO ROSSI, si è reso disponibile a proseguire le attività in oggetto alle medesime condizioni tecnico economiche del contratto REP.2021/39

**tutto ciò premesso
si conviene e stipula quanto segue**

art.1) Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrale e sostanziale del presente contratto, che annulla e sostituisce qualsiasi precedente intesa, verbale o scritta, esistente tra le parti.

art.2) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il presente contratto ha come oggetto le attività di attività di Sorveglianza Sanitaria e Visite Mediche, secondo le specifiche tecniche dettagliate nella vs offerta del 03.11.2017, parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento, in quanto allegato allo stesso

art.3) DURATA TEMPORALE

Le attività di cui all'articolo 2 avranno la seguente durata: dal 01/07/2023 al 31/12/2024, salve le ipotesi di recesso anticipato di cui ai successivi articoli del presente documento

MONDO ACQUA si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., di richiedere l'avvio dell'esecuzione in pendenza della formale stipulazione del contratto, previa aggiudicazione.

Successivamente all'aggiudicazione ed in pendenza della stipulazione del contratto, la Ditta appaltatrice è tenuta ad ogni adempimento per cui ha presentato offerta.

NON E' prevista facoltà di rinnovo, salvo il completamento delle attività già iniziate entro il termine di scadenza contrattuale e non ancora concluse.

Ai sensi dell'art. 106 c. 11 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Mondo Acqua potrà disporre una proroga tecnica dei lavori oggetto di contratto, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso la Ditta appaltatrice è

tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto in oggetto agli stessi prezzi, patti e condizioni qui previste o a condizioni più favorevoli per la stazione appaltante, ove pattuite

art.4) IMPORTO DELLA FORNITURA

l'IMPORTO A CORPO per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 2 sarà pari a **2.500,00 euro/anno**

art.5) MODALITA' DI PAGAMENTO

La fornitura oggetto del presente contratto sarà liquidata e pagata, entro 90 giorni dall'emissione della fattura, tramite bonifico bancario sul conto che sarà da Lei indicato.

La liquidazione delle fatture, avverrà **ESCLUSIVAMENTE** a condizione che ad ogni fattura venga allegata la seguente documentazione:

- DURC in corso di validità alla data di emissione della fattura
- modulo per la tracciabilità dei flussi finanziari debitamente compilato, timbrato e firmato
- modulo per la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' debitamente compilato, timbrato e firmato (per le fatture superiori a 5.000,00 euro)

Resta inteso che i pagamenti da parte di MONDO ACQUA saranno subordinati alla corretta fornitura da parte della Ditta in oggetto.

art.6) SUCCESSIONE NEL CONTRATTO

Premesso che:

- la concessione di gestione del Servizio Idrico integrato affidata a Mondo Acqua S.p.a., la cui scadenza era prevista al 31/12/2021, è attualmente in esercizio in regime di proroga sino all'ingresso nel Gestore Unico della Provincia di Cuneo.
- Al momento del subingresso del Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato a Mondo Acqua S.p.a., si verificherà anche il subingresso in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, e dunque anche nella titolarità del presente contratto di appalto.
- Verificandosi tale evenienza, il Gestore Unico subentrerà automaticamente nel presente contratto in luogo di Mondo Acqua S.p.a. ed assumerà tutte le obbligazioni e tutte le facoltà ed i diritti da esso derivanti e conseguenti.

Ciò premesso, la Ditta appaltatrice è tenuta all'esecuzione delle prestazioni in oggetto sino alla data del 31/12/2024, con la clausola di impegno ed obbligo che, qualora il gestore Unico subentri a Mondo Acqua S.p.a. prima della data del 31/12/2024, la Ditta appaltatrice accetti di proseguire il contratto in essere con il Gestore Unico subentrante nella veste di committente, alle medesime condizioni economiche e giuridiche e con la stessa scadenza temporale, senza nulla pretendere verso Mondo Acqua.

art.7) REVISIONE PREZZI

Trattandosi di appalto di fornitura bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.1.

Per i contratti relativi a servizi o forniture a esecuzione periodica o continuativa, le variazioni dei prezzi sono valutate qualora si siano verificati aumenti o diminuzioni dei costi dei servizi o dei materiali utilizzati o forniti, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiore al decimo del prezzo pattuito. La revisione dei prezzi è accordata nel limite delle risorse disponibili. La richiesta di revisione del prezzo deve essere presentata con le modalità previste dall'art. 29, commi da 2 a 6, del d.l. n. 4/2022.

Ai fini dell'evasione della richiesta, l'effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore dovrà essere provata dallo stesso con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i servizi o le forniture, del prezzo pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta.

L'esecuzione delle prestazioni avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma e/o nei documenti contrattuali è condizione necessaria per il riconoscimento della compensazione. Si precisa che, nel caso in cui l'appaltatore presenti istanza di compensazione la medesima dovrà tenere conto anche di eventuali variazioni in diminuzione relative ad altre voci utilizzate nell'appalto presenti nelle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità.

Le singole voci in aumento o diminuzione, qualora non ricomprese nell'art. 29, comma 2, del d.l. 4/2022, dovranno trovare riferimento - anche tramite comparazione con voci analoghe o per interpolazione di più voci - nei listini regionali e/o nazionali.

¹ Art.106 comma 1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

art.8) CLAUSOLE GENERALI

1. Il Fornitore sarà unico responsabile dell'attività svolte in esecuzione del presente contratto

2. Responsabilità Amministrativa

La sottoscrizione del presente contratto comporta l'assunzione da parte dell'appaltatore dell'impegno a rispettare le disposizioni contenute nel D.Lgs 8/6/01 n. 231 e in particolare i principi contenuti nel Codice Etico di MONDO ACQUA S.p.A. La violazione delle dette disposizioni e/o principi comporterà la risoluzione del contratto"

3. Le Parti si assumono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; Il Fornitore si obbliga a comunicare a Mondo Acqua il/i conto/i corrente bancario o postale acceso/i presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA dedicato/i, su cui Mondo Acqua stessa dovrà effettuare i pagamenti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui conto/i stesso/i. Il Fornitore si obbliga, altresì, a comunicare a Mondo Acqua ogni modifica relativa ai detti dati. Mondo Acqua si obbliga ad effettuare i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul/i conto/i corrente/i comunicati dal Professionista

4. IL FORNITORE si obbliga a comunicare a MONDO ACQUA S.p.A. il/i conto/i corrente bancario o postale acceso/i presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA dedicato/i, su cui MONDO ACQUA S.p.A. stessa dovrà effettuare i pagamenti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui conto/i stesso/i. Il Fornitore si obbliga, altresì, a comunicare a MONDO ACQUA S.p.A. ogni modifica relativa ai detti dati.

5. MONDO ACQUA S.p.A. si obbliga ad effettuare i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul/i conto/i corrente/i comunicati dal Professionista.

6. Le Parti danno atto che il presente contratto è il risultato della libera e reciproca negoziazione delle Parti stesse di tutte le clausole in esso contenute, nessuna esclusa

7. I crediti anche parziali comunque originati sono espressamente dichiarati non cedibili (ex artt. 1260 comma 2° e 1262 c.c.). Si conviene quindi che sarà nulla e priva di effetti fin dall'origine qualsiasi richiesta di pagamento (quali fatture ed addebiti) qualora priva della dicitura "Il presente credito non è cedibile né suscettibile di mandato speciale all'incasso".

8. Sarà cura dell'Impresa affidataria rispettare tutte le disposizioni di legge vigenti, regolamenti, ordinanze ed altro sotto la propria assoluta responsabilità nei confronti di terzi, animali o cose. L'Impresa affidataria è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Committente sarà esonerato da ogni responsabilità e potrà effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria, costituendo la violazione di tali obblighi inadempimento contrattuale.
9. Ai sensi dell'articolo 13 Reg. UE 679/2016, i dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento da parte della ns. Azienda ai fini della gestione del rapporto, e degli obblighi di legge e contrattuali derivanti. Si allega Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) relativa al seguente trattamento di dati personali.
10. Il Fornitore per sé, e per i propri collaboratori in genere, si impegna a mantenere riservate e a non divulgare a terzi le informazioni o le notizie relative a Mondo acqua di cui venga a conoscenza in ragione dello svolgimento del presente incarico
11. Il Fornitore si impegna, quindi a mantenere ed a far sì che i propri collaboratori, di qualsiasi natura essi siano, mantengano la piena riservatezza su qualunque informazione di carattere riservato relativa all'altra parte di cui essa (nonché i propri collaboratori) sia venute a conoscenza nell'ambito della esecuzione del presente contratto
12. Le Parti acconsentono reciprocamente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della Legge 196/2003 e successive modifiche o integrazioni, per l'esecuzione degli obblighi tutti derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto, in modo da garantire riservatezza e sicurezza vicendevole secondo i criteri dettati nell'informativa di cui all'art. 13 della predetta Legge della quale le Parti dichiarano di essere, come in effetti sono, a conoscenza
13. Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Chiara Mirto, mail chiara.mirto@mondoacqua.com, tel. 0174 554461 - int. 203.
14. Per ogni altra fattispecie correlata al presente contratto non appositamente disciplinata dallo stesso si fa specifico riferimento al D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed alla vigente Normativa.

ART. 9 - INADEMPIMENTI - CONTROVERSIE


- Nel caso in cui Il Fornitore non rispetti i termini di cui al presente contratto, salvo i casi di forma maggiore, Mondo Acqua potrà risolvere di diritto il contratto.
- Ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, che non sia possibile risolvere in via amichevole, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Cuneo.

ART. 10 - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO

Dato che il presente Atto è in forma di scrittura privata, sarà sottoposto a registrazione ai sensi di legge solo in caso d'uso.

Le eventuali spese inerenti alla registrazione del presente contratto saranno a carico della parte richiedente.

Il Fornitore
Dr. ROSSI DIEGO



MONDO ACQUA S.p.A.
Il Responsabile del Procedimento

Chiarà Mirto
MONDO ACQUA S.p.A.
DIREZIONE
GESTIONE TECNICA e SERVIZI
(Ing. Chiara Mirto)



WILLIAM BROWN & CO.
DIRECTOR
TELEPHONE SERVICE
(Not shown on map)